


FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPITOLO 1 **PRINCIPI E RESPONSABILITÀ**

ART. 1 – PRINCIPI

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo penale, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

ART. 2 - RESPONSABILITÀ DEGLI AFFILIATI

1. Gli affiliati rispondono delle infrazioni commesse allo Statuto ed ai Regolamenti a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. I dirigenti degli affiliati possono essere ritenuti responsabili a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta; rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere.
4. Gli affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, commessi da persone anche ad essi estranee, salvo prova di non aver partecipato all'illecito o di averlo ignorato.

5. L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ DEI TESSERATI

1. I tesserati rispondono delle infrazioni commesse allo Statuto ed ai Regolamenti, a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. I tesserati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti a loro vantaggio, commessi da persone anche ad essi estranee, salvo prova di non aver partecipato all'illecito o di averlo ignorato.
3. L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

CAPITOLO 2

PROCURA FEDERALE, GIUDICE UNICO E UFFICIO DI DISCIPLINA ARBITRI

ART. 4 - UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

1. L'Ufficio della Procura Federale ha sede presso la Segreteria della FIBUR dove svolge le sue funzioni. È formato dal Procuratore Segretario e da uno o più procuratori, nominati dal Consiglio Direttivo.
2. La Procura Federale è l'organo che, venuto in qualunque modo a conoscenza di fatti relativi a comportamenti ritenuti contrari ai principi statutari, dispone di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni e quindi procede all'istruzione tendente ad accertare i fatti e, valutati gli elementi di prova, provvede o alla richiesta di archiviazione o al deferimento dell'incolpato dinanzi al giudice.
3. La Procura Federale interviene altresì, ove lo ritenga opportuno, nei giudizi, sia di primo che di secondo grado, formulando proprie richieste e conclusioni.
4. Il Procuratore Segretario svolge altresì attività di supporto tecnico-giuridico agli Organi Federali nel settore della giustizia sportiva.

ART. 5 - UFFICIO DEL GIUDICE

1. L'Ufficio del Giudice è composto da un Giudice Coordinatore e da tutti gli altri giudici, nominati dal Consiglio Direttivo, che giudicano in primo grado in sede monocratica sugli illeciti, su tutte le violazioni di norme statutarie o regolamentari e di correttezza, su tutte le altre infrazioni di natura disciplinare che siano state commesse da affiliati o da tesserati in occasione di tornei e campionati che si svolgano sotto l'egida della FIBUR, in qualsiasi fase essi si trovino, sia durante o in occasione di tutti i tornei o manifestazioni che si disputino in Italia o all'estero.
2. L'assegnazione dei procedimenti ai giudici viene disposta dal Giudice Coordinatore.

ART. 6 - UFFICIO DI DISCIPLINA ARBITRI

1. L'Ufficio di Disciplina Arbitri è costituito nel massimo da un coordinatore e da quattro arbitri.
2. Sono consulenti degli Organi di Giustizia e vengono nominati dal Consiglio Direttivo,

sono competenti ad esprimere pareri tecnici e ad irrogare sanzioni sui fatti commessi da iscritti all'Albo Arbitri e relativi alla loro attività, oltreché negli altri casi demandati dalla Procura Federale, dal Giudice Coordinatore e dal Collegio dei Proviviri.

CAPITOLO 3

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 7 – COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Collegio più anziano di età.

ART. 8 – CONVOCAZIONE

1. Il Collegio è convocato dal Presidente, a mezzo fax o posta elettronica, inviati almeno una settimana prima della data fissata per la riunione.
2. È consentito anche uno scambio di mail oppure anche una teleconferenza.
3. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza anche di due dei suoi componenti, compreso chi lo presiede.
4. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza.

ART. 9 – COMPETENZA

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado e, in tale veste, giudica sui ricorsi avverso le decisioni del giudice.
2. Ha competenza specifica:
 - a) sui ricorsi presentati avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - b) sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti;
 - c) sui conflitti di competenza tra Organi Federali;
 - d) sulle istanze di revisione;
 - e) sulle condizioni di eleggibilità o di incompatibilità;
 - f) sulle istanze di riabilitazione;
 - g) sui ricorsi avverso la validità di deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all'Atto Costitutivo o allo Statuto;
 - h) sulle istanze di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado impugnata.

CAPITOLO 4

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

ART. 10 – ASTENSIONE

1. Qualsiasi giudice ha l'obbligo di astenersi redigendo apposita istanza:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione ed in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione decide il Collegio dei Probiviri, senza formalità di procedura.
3. Nel caso in cui l'istanza riguardi un componente del Collegio dei Probiviri provvede un collegio composto dal Procuratore Segretario e due giudici.
4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile e deve indicare se e quali atti eventualmente compiuti precedentemente dal giudice conservano efficacia.
5. Il giudice dichiarato astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento e viene sostituito da altro giudice.

ART. 11 – RICUSAZIONE

1. Può essere ricusato un componente degli organi giudicanti oltreché per gli stessi motivi dell'astensione, anche se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione e se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di procuratore.
2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato o dalla Procura Federale nelle materie di sua competenza, e viene presentata, insieme ai documenti che vi si

riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza di quale esso sia; se la causa di ricusazione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

3. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito l'organo giudicante ricusato, e deve indicare se e quali atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia.
4. Il giudice ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.
5. La ricusazione sospende il procedimento.
6. Sulla ricusazione del giudice decide il Collegio dei Probiviri.
7. Nell'ipotesi di ricusazione di un componente del Collegio dei Probiviri, competente a decidere è il Collegio stesso presieduto dal componente più anziano con esclusione del ricusato.
8. La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile.
9. In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato il nominativo del giudice che deve sostituire quello ricusato.
10. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
11. I procuratori non possono essere ricusati per alcun motivo, ma hanno l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

CAPITOLO 5

DENUNZIA E PROCEDIMENTO

ART. 12 – DENUNZIA

1. Per i fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai tesserati o affiliati che si verificano esclusivamente durante i turni di gioco delle gare, la denuncia deve essere consegnata o formalmente preannunciata dalla parte istante all'arbitro di gara entro la fine della manifestazione nella quale si sono verificati i fatti che s'intendono denunciare. Resta in ogni caso ferma la competenza della Procura Federale che, venuta in qualunque modo a conoscenza di fatti relativi a comportamenti ritenuti contrari ai principi statutari, può procedere d'ufficio ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari.
2. L'arbitro di gara nei quattro giorni successivi trasmette tale denuncia alla Segreteria degli Organi di Giustizia, unitamente alla propria relazione sui fatti; tale procedura viene prevista anche nel caso in cui l'arbitro di gara dovesse denunciare direttamente, in assenza di specifica denuncia o istanza di parte, un fatto o un episodio verificatosi nel corso della gara.
3. Per i fatti avvenuti al di fuori delle sedi di gara e fuori dal tempo di gioco gli Organi di Giustizia della FIBUR non hanno alcuna competenza. Fermo quanto previsto in materia di tutela dei principi statutari, per i fatti avvenuti al di fuori delle sedi di gara e fuori dal tempo di gioco gli Organi di Giustizia della FIBUR non hanno alcuna competenza.
4. Le denunce anonime sono inammissibili.
5. È fatto comunque sempre salvo il potere del Procuratore Segretario di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, in particolare quando l'incolpato sia già stato oggetto di precedente segnalazione per lo stesso motivo.

ART. 13 - PROCEDIMENTO

1. Il procuratore prima di dare avvio alle indagini deve obbligatoriamente, improrogabilmente e con qualsiasi mezzo atto a raggiungerle convocare le parti affinché vengano ascoltate telefonicamente o ove possibile personalmente sui fatti in contestazione. In quella sede procederà alla redazione di relativo verbale, dove dovranno essere riportate le dichiarazioni rese dalle parti nonché l'eventuale

raggiungimento o meno dell'accordo con indicazione delle relative motivazioni. Il procuratore darà copia del verbale alle parti inviandone copia alla Segreteria perché la conservi in archivio. In caso di difficoltà nel rintracciare personalmente le parti in contestazione il procuratore dovrà contattare il presidente delle rispettive associazioni. Il verbale di accordo dovrà essere osservato dalle parti ed avrà valore di sentenza, mentre in caso di mancato accordo il procedimento proseguirà come da regolamento.

2. Il Procuratore Segretario, ogni qualvolta venga a conoscenza dei fatti che possano costituire violazioni comportamentali avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi, trattenendo il procedimento, oppure assegnandolo ad altro procuratore e promuovendo in tal modo l'azione disciplinare.
3. Assieme agli atti viene trasmessa una scheda personale del tesserato o affiliato dalla quale desumere i carichi pendenti, le segnalazioni, i giudicati e le archiviazioni, per tenerne conto al fine della irrogazione della sanzione.
4. La contestazione si intende formalizzata non appena viene comunicata via email all'incolpato oppure al presidente dell'associazione presso il quale questi è tesserato; il presidente ha l'obbligo di far pervenire tale contestazione al suo tesserato nel più breve tempo possibile.
5. La contestazione deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati, in modo da consentire all'incolpato le garanzie del diritto di difesa; deve altresì prevedere un termine non inferiore a dieci giorni liberi entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per tramite di un difensore munito di delega (che può svolgere attività istruttoria, in particolare raccogliere prove da sottoporre alla valutazione degli organi inquirenti), memoria difensiva via email indirizzata al Procuratore assegnatario del procedimento.
6. Decorso il predetto termine il procuratore redige, entro quindici giorni, una relazione conclusiva e rimette gli atti alla Procura Federale che la ritrasmette al Giudice Coordinatore, il quale decide a quale giudice assegnarla.
7. Se non viene disposta l'archiviazione, entro venti giorni, il giudice procede alla citazione in giudizio dell'incolpato, con atto contenente la contestazione, la data, l'ora e il luogo dell'udienza; l'incolpato ha la facoltà di nominare un difensore a proprie spese, di indicare eventuali testi o fornire ogni altro mezzo di prova di cui intenda avvalersi.
8. Tra la comunicazione e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni liberi; l'udienza dibattimentale segue le forme del processo

penale ordinario, con la presenza necessaria della Procura Federale; di tutte le fasi dibattimentali deve essere redatto apposito verbale.

9. Alle udienze che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia possono essere presenti soltanto le parti e il loro difensore; non è ammessa la presenza di più di un difensore per ogni parte.
10. Il giudice, esaminati gli atti e ritenendoli esaustivi, può decidere di procedere con rito sommario senza fissare udienza; in tal caso ha sessanta giorni per depositare la sentenza presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, la quale provvede alla sua notifica alle parti con le stesse procedure previste per la contestazione.
11. L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento e richiederne copia, con istanza via email presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, anche per il tramite del presidente dell'associazione di appartenenza.
12. È obbligo per tutti i tesserati FIBUR rispondere alle convocazioni degli Organi di Giustizia. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce grave infrazione disciplinare. I tesserati potranno adempiere a tale obbligo anche mediante comunicazione mail o telefonica. Commette grave infrazione disciplinare il tesserato che, deponendo come testimone innanzi agli Organi di Giustizia, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò di cui è a conoscenza sui fatti per i quali è interrogato.
13. È fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte di documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso.
14. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli Arbitri di gara in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia.
15. Gli atti sono conservati per la durata di cinque anni presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

ART. 14 – ARCHIVIAZIONE

1. Nel caso in cui il procuratore ritenga i fatti denunciati non sanzionabili, rimette gli atti direttamente al Giudice Coordinatore assieme alla richiesta di archiviazione.
2. Il Giudice Coordinatore ha la facoltà di accogliere tale richiesta oppure rimandare gli atti alla Procura Federale chiedendo l'avvio delle necessarie indagini.

ART. 15 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. In qualunque momento dell'istruttoria o durante la fase del dibattimento, nel caso di particolare gravità dell'infrazione, di presenza di chiari indizi di colpevolezza oppure in pericolo di reiterazione delle violazioni, il Procuratore Segretario può richiedere al Giudice Coordinatore, con provvedimento motivato, la sospensione cautelativa dell'indiziato da tutte o parte delle attività federali sino all'esito del procedimento, e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
2. Su istanza di parte il provvedimento di sospensione può essere impugnato, nel termine di trenta giorni, innanzi al Collegio dei Probiviri, che decide immediatamente, sulla base degli atti e senza formalità.
3. La sospensione non è rinnovabile ed ha decorrenza dal giorno della comunicazione; i periodi di sospensione vanno computati nella sanzione di sospensione definitiva eventualmente irrogata.
4. Qualora il Giudice Coordinatore accolga la richiesta del Procuratore Segretario, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le generalità dell'incolpato, la descrizione sommaria del fatto addebitato, la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura cautelare, la sottoscrizione del giudice che emette il provvedimento e la data.
5. La sospensione può essere revocata o modificata dal giudice in qualunque momento.

ART. 16 - ALLONTANAMENTO CAUTELARE IN CORSO DI GARA

1. Nel corso di svolgimento di tutti gli eventi FIBUR, in qualunque momento delle fasi di gioco, nel caso di particolare gravità dell'infrazione accertata, di presenza di chiari indizi di colpevolezza, in pericolo di reiterazione delle violazioni, o in presenza di un comportamento gravemente offensivo nei confronti di chicchessia, nonché nei casi con chiari indizi di frode sportiva, il direttore di gara, di sua iniziativa o su richiesta degli altri arbitri di sala, può procedere all'immediato allontanamento cautelare di uno o più tesserati, senza consentire che portino a termine la gara e che partecipino agli altri eventi successivi collegati alla manifestazione.
2. Di tale allontanamento deve relazionare nel referto e trasmetterlo alla Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede a richiedere al giudice di applicare la successiva sospensione cautelare con la procedura di cui all'art. 15.

ART. 17 - DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE

1. Il giudice emette il dispositivo della propria decisione al termine dell'udienza dibattimentale. La relativa motivazione viene depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro i trenta giorni successivi.
2. Per particolari motivi di complessità del caso il giudice ha facoltà di riservarsi di decidere. In tal caso, la decisione corredata dalla motivazione, dovrà essere depositata in Segreteria degli Organi di Giustizia entro i quaranta giorni successivi.

CAPITOLO 6 **IMPUGNAZIONI**

ART. 18 – IMPUGNAZIONI

1. Le decisioni del giudice possono essere impugnate dalle parti interessate, nonché dal Procuratore Segretario, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, avanti il Collegio dei Probiviri.
2. L'impugnazione deve essere fatta con motivazione scritta e trasmessa via email alla Segreteria degli Organi di Giustizia.
3. L'impugnazione non sospende automaticamente l'esecutività della decisione impugnata.

ART. 19 – PROCEDIMENTO

1. Tutte le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali facendone richiesta alla Segreteria degli Organi di Giustizia entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione che si intende impugnare.
2. Ricevuta l'impugnazione, entro dieci giorni la Segreteria degli Organi di Giustizia trasmette tutti gli atti processuali, congiuntamente all'impugnazione, al Presidente del Collegio dei Probiviri.
3. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
 - b) se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, se appellante è solo l'imputato;
 - c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal giudice annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
 - d) se rileva che il giudice non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia

- all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
- f) se lo ritiene assolutamente necessario per mancanza di elementi indispensabili al giudizio, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
4. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

ART. 20 - DEPOSITO DELLA DECISIONE ED EFFICACIA

1. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere depositate con tutti gli atti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che ne curerà la comunicazione alle parti tramite email ed anche presso il presidente dell'associazione ove risultano tesserate.
2. Gli atti sono conservati per la durata di cinque anni presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, fatta salva la possibilità, per le parti interessate, di richiedere il giudizio di revisione allo stesso Collegio.

ART. 21 – REVISIONE

1. Avverso le decisioni non più soggette ad impugnazione, può essere proposta istanza straordinaria di revisione, quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
 - b) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra sentenza irrevocabile.
2. La natura straordinaria dell'impugnazione in questione comporta che la revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena.
3. L'istanza straordinaria di revisione è esperibile senza limiti di tempo.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti, ovvero risulti manifestamente infondata, il Collegio dei Probiviri dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.
5. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il Collegio dei Probiviri revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel

dispositivo.

6. La decisione, sia di accoglimento che di rigetto, non è soggetta a impugnazione.

CAPITOLO 7 **SANZIONI E RECIDIVA**

ART. 22 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni pronunciate dagli Organi Giudicanti sono:
 - a) l'ammonizione che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
 - b) la sospensione da tutte o parte delle attività federali, sia amministrative che agonistiche o di qualsiasi altra natura;
 - c) la radiazione che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione, cui consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro od elenco Federale e Sociale.

ART. 23 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Alla condanna possono conseguire sanzioni accessorie temporanee che sono:
 - a) obbligo di scuse in forma scritta;
 - b) il divieto a partecipare ai tornei organizzati da un determinato circolo;
 - c) il divieto a partecipare a tornei e Campionati Nazionali;
 - d) la pubblicazione della sentenza sui siti federali.
2. Alla condanna definitiva per illecito di gioco seguirà sempre la sanzione della restituzione del premio eventualmente conseguito, anche in coppia o squadra.

ART. 24 – RECIDIVA

1. Se chi è stato già condannato per un'infrazione ne commette un'altra, viene sottoposto all'aumento della pena da infliggere per la nuova infrazione come previsto dal presente regolamento.

ART. 25 - VIOLAZIONI E RISPETTIVE SANZIONI MINIME E MASSIME

1. Per la lite al tavolo è prevista la sanzione minima del richiamo e quella massima della sospensione di un mese che può essere aumentata fino a tre mesi in caso di recidiva.
2. Per comportamento scortese è prevista la sanzione minima del richiamo e quella

massima della sospensione di un mese che può essere aumentata fino a tre mesi in caso di recidiva.

3. Per comportamento offensivo ed ingiurioso è prevista la sanzione minima della sospensione di quindici giorni quella massima della sospensione di due mesi che può essere aumentata fino a sei mesi in caso di recidiva.
4. Per comportamento in contrasto con gli interessi della Federazione ed in danno alla stessa è prevista la sanzione minima della sospensione di quindici giorni e quella massima della sospensione di due mesi che può essere aumentata fino a sei mesi in caso di recidiva.
5. Per mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo alle convocazioni degli Organi di Giustizia, è prevista la sanzione minima della sospensione di quindici giorni e quella massima della sospensione di due mesi che può essere aumentata fino a sei mesi in caso di recidiva.
6. Per abbandono della gara è prevista la sanzione minima della sospensione di quindici giorni e quella massima della sospensione di due mesi che può essere aumentata fino a sei mesi in caso di recidiva.
7. Per frode è prevista la sanzione minima della sospensione di sei mesi e quella massima della sospensione di dodici mesi. In caso di recidiva è prevista la radiazione.

ART. 26 – TENTATIVO

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sia responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la stessa sanzione punitiva prevista se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato.
2. Se volontariamente impedisce l'evento l'Organo di Giustizia provvede ad una diminuzione della sanzione.

ART. 27 – INIBIZIONE

1. Durante il tempo della sospensione:
 - a) l'affiliato sospeso non può organizzare tornei, manifestazioni o gare di burraco, né può esercitare i diritti che gli derivano dallo Statuto e dai Regolamenti; non può altresì usufruire di eventuali benefici finanziari spettanti;
 - b) il tesserato sospeso non può partecipare ad alcuna attività federale né a

competizioni patrocinante o organizzate dalla FIBUR e dai suoi affiliati e, comunque, da questi ufficialmente riconosciuti; non può, ovviamente, nel caso avesse incarichi in Organi Federali, esercitare alcuna attività connessa all'incarico.

CAPITOLO 8

TERMINI, PRESCRIZIONE, GRAZIA E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - COMPUTO

1. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.
2. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. I termini processuali sono sospesi dall'1 al 31 Agosto di ciascun anno.

ART. 29 - PRESCRIZIONE

1. Tutte le infrazioni avverso le quali non sia intervenuta una decisione di condanna cadono in prescrizione nel termine di due anni.
2. Per le sole infrazioni nella quali si ravvisano gli estremi di "illecito sportivo" si applica una prescrizione decennale. L'istruttoria ed il giudizio devono sempre essere svolti non appena l'infrazione venga a conoscenza degli Organi Federali e deve però concludersi nel rispetto del termine di due anni.
3. I termini per la prescrizione decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

ART. 30 – GRAZIA

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, su istanza scritta dell'interessato che abbia scontato almeno un terzo della pena e almeno due anni in caso di radiazione, previo parere del Procuratore Segretario, può concedere la grazia.
2. La grazia è un provvedimento straordinario che presuppone il passaggio in

giudicato della decisione e riguarda esclusivamente il soggetto che ne abbia fatto richiesta.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 6 Agosto 2023.

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – Principi e responsabilità	2
ART. 1 - Principi	2
ART. 2 - Responsabilità degli Affiliati.....	2
ART. 2 - Responsabilità dei Tesserati	3
CAPITOLO 2 – Procura Federale, Giudice Unico e Ufficio di Disciplina Arbitri	4
ART. 4 - Ufficio della Procura Federale	4
ART. 5 - Ufficio del Giudice.....	4
ART. 6 - Ufficio di Disciplina Arbitri	4
CAPITOLO 3 – Collegio dei Probiviri.....	6
ART. 7 - Composizione.....	6
ART. 8 - Convocazione	6
ART. 9 - Competenza	6
CAPITOLO 4 – Astensione e Ricusazione	7
ART. 10 - Astensione	7
ART. 11 - Ricusazione	7
CAPITOLO 5 – Denuncia e Procedimento	9
ART. 12 - Denuncia	9
ART. 13 - Procedimento	9
ART. 14 - Archiviazione.....	11
ART. 15 - Sospensione cautelare.....	12
ART. 16 - Allontanamento cautelare in corso di gara	12
ART. 17 - Dispositivo e motivazione.....	13
CAPITOLO 6 – Impugnazioni	14
ART. 18 - Impugnazioni.....	14
ART. 19 - Procedimento	14
ART. 20 - Deposito della decisione ed efficacia	15
ART. 21 - Revisione.....	15
CAPITOLO 7 – Sanzioni e recidiva	17
ART. 22 - Tipologia delle sanzioni.....	17
ART. 23 – Sanzioni Accessorie	17

ART. 24 - Recidiva	17
ART. 25 - Violazioni e rispettive sanzioni minime e massime	17
ART. 26 - Tentativo	18
ART. 27 - Inibizione.....	18
CAPITOLO 8 – Termini, prescrizione, grazia e disposizioni finali.....	20
ART. 28 - Computo	20
ART. 29 - Prescrizione.....	20
ART. 30 - Grazia	20
ART. 31 - Disposizioni finali	21

FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO
Via Policarpo Petrocchi 44 - 20127 Milano

<https://www.fibur.it>

fb@fibur.it

segreteria@fibur.it

presidenza@fibur.it